

**Regolamento
nazionale
di attuazione**

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13-14 marzo 2004

CAPITOLO 1°

ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

ADESIONE

Art. 1. Richiesta di adesione.

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.
2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.
3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.
4. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 2. Accoglimento della richiesta di adesione.

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

Art. 3. Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci.

1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate - anche attraverso uno specifico "segno" - secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.
2. Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.

3. I Consigli diocesani, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal rispettivo Atto Normativo diocesano, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il “segno” dell’adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
4. Il Consiglio nazionale e i Consigli diocesani, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di abbonamento legate all’adesione.
5. Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale.

Art. 4. Ritiro ed esclusione dall’Associazione.

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all’adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all’Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’Associazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell’Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l’adesione all’Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 5. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio.

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l’esercizio.
2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
4. I ragazzi resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell’Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell’impegno.

Art. 6. Partecipazione democratica.

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delle Associazioni diocesane, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare

rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

2. La Presidenza nazionale e le Presidenze diocesane promuovono e sostengono a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 7. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14^o anno di età.

Art. 8. Elettorato passivo.

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18^o anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 9. Incarichi direttivi.

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 10. Conferimento degli incarichi direttivi.

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai Consigli diocesani e dai Consigli regionali, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli Atti Normativi Diocesani.
2. La designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (parrocchiale, diocesano, nazionale) e l'elezione dei Delegati regionali devono rispettare le seguenti procedure:
 - a. la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'assemblea dell'Associazione parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano;

- b. le modalità per l'elezione di cui alla precedente lettera a) sono fissate dall'Atto Normativo Diocesano;
 - c. la proposta per la nomina del Presidente diocesano e del Presidente nazionale è effettuata rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza rispettivamente del Vescovo diocesano e della Conferenza Episcopale Italiana;
 - d. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.
 - e. L'elezione del Delegato regionale è effettuata dal Consiglio regionale, con le maggioranze previste dalla precedente lettera d) e secondo quanto disposto dall'art. 27 del presente Regolamento.
3. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 11. Cessazione dall'incarico direttivo.

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.
3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l'incarico direttivo.
4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 12. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle

Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 13. L'Assistente e i sacerdoti collaboratori.

1. L'Assistente generale, gli Assistenti regionali, gli Assistenti diocesani e i sacerdoti che collaborano collegialmente con essi secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.
2. Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
3. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAPITOLO 2°

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA ORGANI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14. Approvazione e valutazione di conformità dell'Atto Normativo Diocesano.

1. L'Atto Normativo Diocesano, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Atto Normativo Diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi.
3. La Presidenza diocesana invia al Consiglio nazionale l'Atto Normativo Diocesano approvato dall'Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e all'approvazione da parte dell'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio nazionale, all'inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell'Atto Normativo e della relativa documentazione nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno per predisporre la proposta del giudizio di conformità da sottoporre al Consiglio nazionale.
5. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l'indicazione di integrazioni o modificazioni ritenute necessarie.
6. Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell'Atto Normativo Diocesano con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d'istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti invitando l'Associazione diocesana ad approvare un nuovo Atto Normativo attenendosi ad essi.
7. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.
8. Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 15. Criteri per l'elaborazione dell'Atto Normativo Diocesano in ordine alle articolazioni dell'Associazione diocesana.

1. L'Atto Normativo Diocesano disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle Associazioni, dei gruppi e dei movimenti di cui agli articoli 20, comma 4, e 23 dello Statuto, attenendosi ai seguenti criteri.
2. Le Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all'art. 12, comma 4, dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.
3. I gruppi possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

4. I gruppi di cui al comma 3 devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'Associazione diocesana.
5. I gruppi possono essere riconosciuti come movimento diocesano dell'Azione Cattolica quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro e del servizio.

Art. 16. Criteri per l'elaborazione dell'Atto Normativo Diocesano in ordine alla composizione, alla formazione e alle funzioni degli organi associativi diocesani.

1. L'Atto Normativo Diocesano definisce la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi diocesani ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.
2. La rappresentanza nell'Assemblea diocesana delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella Diocesi viene stabilita tenendo conto proporzionalmente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell'Associazione e della loro consistenza.
3. In conformità all'art. 22 dello Statuto i membri eletti nel Consiglio diocesano non devono essere inferiori a 12.
4. La competenza a riconoscere le Associazioni territoriali e i gruppi, a costituire un movimento diocesano, a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra Parrocchia e Diocesi spetta al Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana.
5. Nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio nazionale.

CAPITOLO 3°

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 17. Convocazione e svolgimento dell'Assemblea nazionale.

1. L'Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio nazionale dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.
2. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio o da n° 40 Consigli diocesani o da n° 110 Presidenti diocesani.
3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio nazionale con propria deliberazione:
 - a. stabilisce, in applicazione dell'art. 26, comma 1, dello Statuto, la composizione dell'Assemblea;
 - b. dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle Associazioni diocesane e il contributo dei Collegamenti regionali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio nazionale;
 - c. fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
 - d. stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
 - e. determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;
 - f. determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.
4. Le modifiche allo Statuto dell'ACI possono essere proposte all'Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno trentacinque Consigli diocesani. Esse vanno comunicate alle Presidenze diocesane con un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea. Ogni modifica viene approvata dall'Assemblea nazionale, validamente costituita, se riporta la maggioranza degli aventi diritto e diventa operativa dopo l'approvazione del Consiglio Permanente della CEI.

Art. 18. Composizione dell'Assemblea nazionale.

1. La deliberazione del Consiglio nazionale, che definisce la composizione dell'Assemblea nazionale in applicazione all'art. 26, comma 1 lettera b) dello Statuto, deve attenersi ai seguenti criteri:
 - a. ogni Associazione diocesana partecipa all'Assemblea con il proprio Presidente diocesano e con un numero di rappresentanti compreso tra un minimo di due e un massimo di dieci.
 - b. il numero dei rappresentanti per ogni Associazione diocesana è definito in relazione al numero dei soci e tenendo conto dell'esistenza in Diocesi di gruppi formalmente costituiti e collegati in movimenti nazionali.

- c. i rappresentanti sono eletti dall'Assemblea diocesana in modo da esprimere le componenti della realtà associativa, tenendo conto anche della loro consistenza.

Art. 19. Elezione del Consiglio nazionale.

1. L'Assemblea nazionale, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio nazionale, ne elegge ventuno componenti, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1 e dall'art. 19, comma 1 dello Statuto.
2. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, responsabili dell'ACR.
3. L'Assemblea elegge 7 candidati della lista degli Adulti; 7 candidati della lista dei Giovani; 7 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR.
4. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
5. Ogni componente l'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 del presente articolo e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.
6. Non può essere candidato a consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.

Art. 20. Elezione della terna per la nomina del Presidente nazionale.

1. Il Consiglio nazionale provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera b) dello Statuto, indicando tre nominativi da trasmettere alla Conferenza Episcopale Italiana, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio nazionale avviene secondo la procedura fissata dall'art. 10 del presente Regolamento per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio nazionale, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato art. 10 del presente Regolamento, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione all'Autorità ecclesiastica.

Art. 21. Elezione degli altri componenti la Presidenza nazionale.

1. Il Consiglio nazionale, in apposita seduta, elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale con la modalità indicata dall'art. 19, comma 2 dello Statuto. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna) e il responsabile dell'ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il segretario generale e l'amministratore sono di competenza del Presidente.
2. Ogni consigliere nazionale indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza nazionale di competenza del Consiglio. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 5 consiglieri.

3. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Art. 22. Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione nazionale.

1. Il Consiglio nazionale, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce di norma quattro volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza nazionale, previamente comunicato.
2. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio nazionale quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Collegio dei Revisori, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria della Associazione nazionale.
3. La Presidenza nazionale, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e quando lo richiedano almeno quattro componenti. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
5. Il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.
6. Il Consiglio nazionale coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo.

Art. 23. Criteri e modalità per la costituzione dei Movimenti nazionali.

1. Il Consiglio nazionale, nell'approvare, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 30 dello Statuto, la costituzione dei Movimenti nazionali di Azione Cattolica si attiene ai seguenti criteri:
 - a. la costituzione di un Movimento nazionale avviene nel quadro della programmazione associativa nazionale, secondo un percorso avviato e sviluppato da movimenti a livello diocesano.
 - b. i movimenti tra loro simili già costituiti a livello diocesano che intendano collegarsi in movimento nazionale devono rappresentare una realtà diffusa in almeno sei Regioni e in almeno trenta Diocesi;
 - c. il loro impegno formativo deve collocarsi nel quadro organico del progetto formativo dell'Associazione;
 - d. il loro impegno di testimonianza e servizio deve riguardare ambiti significativi nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l'animazione cristiana delle culture e degli ambienti.

2. Il Consiglio nazionale con lo stesso atto di costituzione del Movimento, sulla base di proposte formulate dai Movimenti diocesani interessati, ne definisce la struttura, con apposito regolamento, in conformità a quanto stabilito dal richiamato art. 30 dello Statuto.
3. Il Segretario di ogni Movimento è chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza nazionale secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 5, ogni qual volta si trattino argomenti che riguardino specificamente situazioni e questioni attinenti al Movimento interessato. Il Segretario di ogni Movimento può, inoltre, essere chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza, ogni qual volta il suo apporto ai temi in discussione è ritenuto opportuno a giudizio della Presidenza stessa.

CAPITOLO 4°

ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO REGIONALE

Art. 24. Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento.

1. Il Consiglio regionale, costituito secondo quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto, determina la composizione della Delegazione regionale.
2. La Delegazione regionale ha il compito di coadiuvare il Delegato regionale nell'esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento e definisce, in questo quadro, le attribuzioni affidate a ciascun componente.
3. Il Segretario regionale, eletto dal Consiglio regionale su proposta del Delegato regionale, fa parte della Delegazione con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale.
4. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, scegliendola tra le segreterie diocesane della Regione.
5. I Presidenti diocesani delle Associazioni della Regione ecclesiastica costituiscono il Comitato Presidenti di cui il Delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le Associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell'Associazione.
6. I Consigli diocesani delle Associazioni della Regione ecclesiastica costituiscono l'Assemblea regionale che ha funzioni di studio e di riflessione e che viene convocata su deliberazione della Delegazione regionale d'intesa con il Comitato Presidenti.

Art. 25. Regolamento interno del Consiglio regionale.

1. La Delegazione regionale elabora la proposta di regolamento interno per il funzionamento del Collegamento regionale, sulla quale acquisisce previamente il parere del Comitato Presidenti e che successivamente sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva il predetto regolamento che diventa operativo dopo la ratifica del Consiglio nazionale.

Art. 26. Elezione del Delegato e della Delegazione regionale.

1. Il Delegato regionale in carica, d'intesa con il Comitato Presidenti, stabilisce la data per la convocazione del Consiglio regionale chiamato a provvedere alla successiva elezione del Delegato e della Delegazione regionale.
2. Il Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte per l'elezioni di cui al comma precedente. In particolare per le candidature a Delegato regionale, d'intesa con l'Assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.
3. Le candidature a Delegato regionale e a componente della Delegazione regionale sono individuate, prioritariamente, sia fra i componenti in carica delle Presidenze diocesane della Regione o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia fra i componenti della Delegazione regionale uscente.

4. Il Delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale che dà corso alle operazioni per l'elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
5. Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio e, dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio.
6. Gli altri componenti la Delegazione regionale sono eletti, di norma, nella medesima seduta, con le maggioranze indicate al comma precedente.

CAPITOLO 5°

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 27. Risorse e patrimonio.

1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a. dalle quote associative dei soci;
 - b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c. da donazioni e lasciti testamentari;
 - d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f. da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28. Contributi associativi ordinari.

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'Associazione nazionale e all'Associazione diocesana di appartenenza.
2. Il Consiglio nazionale annualmente:
 - a. fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione nazionale, definendola distintamente per le Associazioni diocesane, per i ragazzi, i giovani e gli adulti; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce d'età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
 - b. indica i criteri generali con riferimento ai quali le Associazioni diocesane determinano l'ammontare del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni territoriali o gruppi.
3. La misura dei contributi va determinata - di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo - con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.
5. Il Consiglio nazionale con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi, curando che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all'Associazione nazionale sia per quella relativa all'Associazione diocesana e sue articolazioni.

Art. 29. Contributi associativi per particolari finalità.

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e i Consigli diocesani possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30. Regolamenti per l'attività amministrativa dell'Associazione nazionale.

1. Il Consiglio nazionale approva:
 - a. il regolamento di contabilità che contiene: 1) l'ordinamento contabile; 2) i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; 3) i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
 - b. il regolamento per il funzionamento del Collegio dei Revisori.

Art. 31. Funzioni del Comitato per gli Affari Economici dell'Associazione nazionale.

1. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a. elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b. impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
 - e. questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
2. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

Art. 32. Funzioni del Collegio dei Revisori dell'Associazione nazionale.

1. Al fine di promuovere la migliore conformità dell'attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l'Associazione nazionale si avvale di un Collegio dei Revisori.

Art. 33. Composizione del Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone scelte tra i soci dell'Associazione che siano iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Il Presidente e i membri del Collegio sono eletti dal Consiglio nazionale su proposta della Presidenza, durano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio nazionale provvede alla sostituzione del componente del Collegio che per qualsiasi motivo venisse a cessare o decadere dall'incarico, e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
4. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere nazionale, con gli incarichi direttivi nelle società, istituti ed altri enti ai quali partecipa l'Associazione e con l'incarico di membro del Comitato per gli Affari Economici.
6. L'attività del Collegio dei Revisori è improntata al criterio dell'indipendenza funzionale, e si sostanzia nel:
 - a. controllo legale della gestione, anche in ordine alla consistenza e alla salvaguardia del patrimonio;
 - b. controllo della conformità allo Statuto e alla Legge delle attività svolte;
 - c. controllo contabile ed amministrativo anche in ordine ai risultati perseguiti.

CAPITOLO 6°

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 34. Modalità e termini per l'approvazione dell'Atto Normativo Diocesano.

1. Il Consiglio nazionale fissa un congruo termine affinché le Associazioni diocesane possano dotarsi del proprio Atto Normativo, come frutto di un attento esame per definire le forme e i modi di presenza, di testimonianza e di servizio dell'Azione Cattolica, secondo la propria natura, nella comunità ecclesiale e nella società civile, più rispondenti alla specifica situazione.
2. La Presidenza nazionale promuove e sostiene ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire alle Associazioni diocesane di procedere tempestivamente alla elaborazione e approvazione degli Atti Normativi Diocesani.
3. Il Consiglio diocesano di ciascuna Associazione diocesana, in carica alla data di approvazione del presente Regolamento dispone le iniziative più opportune per l'elaborazione dell'Atto Normativo Diocesano e provvede a convocare l'Assemblea diocesana nei termini di cui al comma 1, definendo anche le modalità di formazione e di funzionamento in base alla previgente normativa regolamentare.
4. Trascorso inutilmente il termine indicato al richiamato comma 1, al fine di assicurare lo sviluppo della vita associativa in tutte le Associazioni diocesane secondo lo Statuto aggiornato, nelle Associazioni che non si siano dotate del proprio Atto Normativo Diocesano avrà applicazione in via provvisoria un Atto Normativo Diocesano deliberato dal Consiglio nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando l'Associazione diocesana avrà provveduto ai sensi degli articoli 21 e 22 dello Statuto.

Art. 35. Movimento Studenti e Movimento Lavoratori.

1. IL Consiglio nazionale fissa un termine entro il quale il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), attualmente organizzati con una loro struttura nazionale, in forza della loro storia e se rispondenti a quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 23 del presente Regolamento, sottopongono all'approvazione un proprio documento normativo in conformità allo Statuto e al presente Regolamento.

Art. 36. Norma per l'attuazione dell'art. 38 dello Statuto.

2. Gli accordi previsti dall'art. 38 dello Statuto, che disciplinano le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana e la FUCI, il MEIC e il MIEAC, sono recepiti con apposito Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto, con specifica determinazione, ad integrazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, delle forme e dei modi di inserimento di rappresentanti delle predette Associazioni nell'Assemblea nazionale e nel Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.
3. Il Regolamento di cui al comma che precede dispone anche le forme e i modi di partecipazione di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana nei

corrispondenti organi collegiali della FUCI, del MEIC, del MIEAC, in attuazione degli accordi previsti dall'art. 38 dello Statuto.